



N. 239/EL-392/279/2018-VL

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

di concerto con

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI
INTERNAZIONALI**

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO, in particolare, il comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003 che prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO in particolare l'articolo 6 del suddetto decreto legislativo n. 127/2016, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto “*Pantouflage*”) che prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2019 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato



dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna S.p.A., con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20180000478 del 1° febbraio 2018 (prot. MiSE n. 0003903 del 12 febbraio 2018), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un collegamento in cavo a 380 kV dalla Stazione Elettrica della Centrale di Brindisi Enipower all'elettrodotto aereo a 380 kV "C.le Brindisi Nord – Brindisi Pignicelle", nel comune di Brindisi, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che il suddetto intervento scaturisce dalla necessità di eseguire il



raddoppio del collegamento a 380 kV tra la S.E. della Centrale di Brindisi Enipower e la S.E. della RTN “Brindisi Pignicelle” e, nello specifico, prevede:

- la realizzazione di un collegamento elettrico in cavo interrato a 380 kV tra la S.E della Centrale di Brindisi Enipower e l’esistente elettrodotto aereo a 380 kV “S.E. Brindisi Pignicelle – S.E. Brindisi Nord”, mediante la messa in opera di n. 2 terne di cavi interrati, per uno sviluppo complessivo di circa 6150 m per ciascuna delle due terne;
- l’installazione di un nuovo sostegno a traliccio “n. 15bis” per la transizione aereo-cavo e la contestuale eliminazione del sostegno n. 15;

CONSIDERATO che il progetto è inserito nel Piano di miglioramento dei Sistemi di Difesa per la Sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale;

VISTO il decreto n. 239/EL-392/279/2018 del 18 ottobre 2018, con il quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed ha autorizzato la società Terna S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle stesse;

VISTA la nota prot. n. 0008470 del 24 aprile 2018, con la quale la Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato che la Società Syndial S.p.A. con nota prot. PM_SUD/A/031/2018/CM del 9 aprile 2018, ha evidenziato la presenza di interferenze tra la realizzazione del suddetto nuovo collegamento in cavo interrato, con le attività di messa in sicurezza permanente dell’area Micorosa e di parte delle aree esterne allo Stabilimento di Brindisi di proprietà Syndial;

CONSIDERATO che, pertanto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rammentato alla Società Terna che, nel corso della realizzazione di tali opere, deve essere garantita:

1. l’assenza di interferenza con il completamento e/o l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee;
2. l’assenza di rischi sanitari per gli operatori e i fruitori delle aree oggetto di intervento;

VISTA la nota prot. n. 001753 del 17 aprile 2018, con la quale il Consorzio ASI di Brindisi ha segnalato l’esigenza di allocare il tracciato del nuovo cavo interrato sulle future e/o realizzande strade di piano all’interno dell’area industriale di competenza del Consorzio, così come individuate dal Piano Regolatore Territoriale (PRT) vigente;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare alle suddette prescrizioni Terna S.p.A. si è adoperata, mediante specifiche riunioni con le società interessate, effettuando anche mirati sopralluoghi in situ, in modo da individuare una soluzione progettuale che potesse conciliare



le esigenze anzidette, tenendo comunque presente la priorità della sicurezza dell'esercizio della rete elettrica;

CONSIDERATO che, al fine di risolvere le suddette criticità, si è ritenuto necessario prevedere una modifica al tracciato per la realizzazione del collegamento in cavo 380 kV tra la S.E. della C.le di Brindisi Enipower e l'elettrodotto aereo 380 kV C.le Brindisi Nord – Brindisi Pignicelle;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20190011489 del 13 febbraio 2019, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione, ai sensi del comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, di una variante localizzativa da apportare al progetto approvato con decreto n. 239/EL-392/279/2018 del 18 ottobre 2018 finalizzata a risolvere le suddette criticità, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell'opera, nonché l'apposizione delle relative misure di salvaguardia;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'approvazione della variante preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

VISTA la dichiarazione annessa alla citata istanza, con la quale la società proponente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 0005309 del 7 marzo 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento di approvazione della variante di cui trattasi, nonché indetto la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota



l'indirizzo *web*, reso disponibile dal MiSE, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso il Comune di Brindisi per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 29 marzo 2019, per la consultazione pubblica;

PRESO ATTO che la società richiedente ha provveduto, inoltre, alla comunicazione personale agli interessati trasmettendo, in data 25 marzo 2019, l'avviso dell'avvio del procedimento, a mezzo raccomandate A/R, ai proprietari coinvolti;

CONSIDERATO che, a seguito delle predette comunicazioni, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che, nella citata istanza prot. n. TERNA/P20190011489 del 13 febbraio 2019, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha fatto presente che *“il progetto autorizzato con decreto n. 239/EL-392/279/2018 non ricadendo in alcuno degli Allegati alla Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 6 comma 6/7 del medesimo D.Lgs. non è stato oggetto di procedura di “valutazione di impatto ambientale” né di “verifica di assoggettabilità a VIA”, come dichiarato con nota TRISPA/P20170014697 del 13/12/2017, pertanto l'istanza di variante localizzativa in oggetto non necessita di alcun adempimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 6”*;

CONSIDERATO che le opere in autorizzazione ricadono integralmente all'interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale “Brindisi”;

VISTA la nota prot. 0005915 del 26 marzo 2019, con la quale la Divisione III – Bonifiche e Risanamento della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato che, dalla documentazione resa disponibile, emerge che il nuovo tracciato non interferisce con gli attuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente e, pertanto, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione per l'avvio della variante in progetto;

CONSIDERATO che, nella citata istanza prot. n. TERNA/P20190011489 del 13 febbraio 2019, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha fatto, inoltre, presente che la variante localizzativa in questione allontana il tracciato, rispetto a quello del progetto autorizzato con decreto n. 239/EL-392/279/2018, dal Sito SIC/ZPS IT9140003 “Saline e Stagni di Punta della Contessa”, in merito al quale la Provincia di Brindisi, in qualità di ente competente per la Valutazione di incidenza ambientale, si era espressa con nota prot. n. 7921 dell'8 marzo 2018 ritenendo che *“il progetto in questione non sia da sottoporre alla valutazione appropriata di incidenza ecologica”*;

CONSIDERATO che, nella citata istanza prot. n. TERNA/P20190011489 del 13



febbraio 2019, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha fatto, altresì, presente che, anche rispetto al vicino perimetro del Parco Naturale Regionale “Salina di Punta della Contessa” (codice EUAP 0580) istituito con legge regionale n. 28 del 23 dicembre 2002, la variante localizzativa non presenta alcuna interferenza diretta e risulta essere migliorativa rispetto al progetto già autorizzato;

CONSIDERATO che, in merito alla tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto ha espresso parere favorevole all’intervento con nota prot. n. 0010715 del 21 maggio 2019;

VISTA la nota prot. n. 2994 del 4 giugno 2019, con la quale il Consorzio ASI di Brindisi ha ribadito, tra l’altro, che il tracciato dell’infrastruttura in autorizzazione deve *“essere realizzato conformemente alla pianificazione dell’area industriale, interessando i sedimenti delle future strade di piano (anche eventualmente assentiti in una variante approvata con l’assenso della Regione Puglia).”*;

VISTA la nota prot. n. 0004882 del 19 marzo 2019, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell’ambito del presente procedimento unico, per l’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, avendo acquisito la nota prot. n. 2622 del Servizio urbanistica della Regione Puglia, ha comunicato la conclusione del predetto endoprocedimento;

PRESO ATTO che la suddetta nota prot. n. 2622 del 14 marzo 2019 del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, in ordine agli aspetti prettamente urbanistici, contiene le seguenti valutazioni:

“PRESO ATTO che la variante di tracciato ricade in Zona D3 – Produttiva industriale compresa nel consorzio ASI;

VISTO il vigente PRT dell’ASI e le relative NTA, di cui alla DGR n. 287/03;

CONSIDERATO che, con riferimento al menzionato PRT, le opere in variante ricadono per metà dello sviluppo nella sede di una strada di Piano e per l’altra metà in Zona B3 – Produttiva interportuale;

DATO ATTO che, sebbene non espressamente previste dalle suddette NTA, tali opere non interferiscono con le destinazioni di zona

*Questa Sezione attesta la **conformità urbanistica** delle opere rispetto alle prescrizioni dei piani urbanistici e edilizi vigenti.”*;



CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 0011499 del 28 maggio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la Regione Puglia a rilasciare il consenso previsto dall'articolo 1- *sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. (*Allegato 1*);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2090 del 18 novembre 2019, con la quale la Regione Puglia ha espresso l'intesa ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTO l' "Atto di accettazione" prot. n. Terna/P20200011426 del 18 febbraio 2020, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione della suddetta variante localizzativa secondo quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvata la variante localizzativa, come descritta in premessa, da apportare al progetto definitivo di un collegamento in cavo a 380 kV dalla Stazione Elettrica della Centrale di Brindisi Enipower all'elettrodotto aereo a 380 kV "C.le Brindisi Nord –



Brindisi Pignicelle”, nel comune di Brindisi, approvato con decreto n. 239/EL-392/279/2018 del 18 ottobre 2018.

2. La suddetta variante localizzativa sarà realizzata secondo la planimetria catastale n. DVFR17011A699558 Rev. 00 del 3 dicembre 2018, allegata alla citata istanza.

Articolo 2

1. Il presente decreto sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
2. Il presente provvedimento ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le opere autorizzate sono inamovibili.
4. Il presente decreto costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
5. Il presente decreto è trasmesso al Comune interessato, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 3 del decreto legge 239/2003 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001.
6. Il presente decreto è, inoltre, trasmesso agli Enti territoriali interessati per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici.

Articolo 3

1. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).
2. La Società Terna S.p.A. è, inoltre, vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel provvedimento autorizzativo n. 239/EL-392/279/2018 del 18 ottobre 2018 che non sono stati oggetto di modifica da parte del presente decreto.

Articolo 4

1. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.



Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'eventuale imposizione coattiva della servitù di elettrodotto con le modalità indicate in premessa, è confermata delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere elettriche.

Articolo 6

Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E
LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E
GEOMINERARI
(Ing Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO,
LA PROGRAMMAZIONE
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI
(Dott.ssa Bernadette Veca)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)